



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

SEZIONE QUARTA CIVILE

con l'intervento dei Sigg. Magistrati:

- |    |            |            |              |
|----|------------|------------|--------------|
| 1) | DR FRANCO  | LUCAFO'    | PRESIDENTE   |
| 2) | DR ENRICO  | SCODITTI   | GIUDICE      |
| 3) | DR MICHELE | MONTELEONE | GIUDICE REL. |

ha pronunciato il seguente [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

DECRETO

Con ricorso depositato in data 07.01.2009, la A s.r.l., in persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. B, con sede in Bari alla via n., c.f., iscritta nel Registro delle Imprese di Bari n. del R.E.A., chiedeva l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (ex art. 160, comma II n. 2, R.D. 16 marzo 1942 n. 267), mediante *cessio bonorum*;

con decreto del 24.02.2009, il Tribunale, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 160 l.fall. per

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

l'ammissibilità della domanda di concordato preventivo, ammetteva la società ricorrente alla procedura alle condizioni indicate nella proposta; [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

con successivo decreto del 03.06.2009 il Giudice Delegato, dopo aver accertato che la votazione ex artt. 177 e 178 l.fall. si era conclusa con il raggiungimento della prescritta maggioranza di voti favorevoli, dichiarava approvata la proposta concordataria;

veniva così fissata dal Tribunale l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 180 l.fall.;

nel corso del giudizio di omologazione comparivano il commissario giudiziale, che si riportava al parere motivato ex art. 180 l. fall. ritualmente depositato, esprimendo parere favorevole, il difensore della società che, a sua volta, insisteva nella omologazione alle condizioni proposte e la C, che si opponeva alla domanda di omologazione del concordato e concludeva per la conseguenziale dichiarazione di fallimento della A s.r.l.; [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

deduceva i seguenti motivi di impugnativa:

- ✓ L'assoluta irregolarità della procedura in ordine alla mancata comunicazione a tutti i creditori aventi diritto al voto;
- ✓ L'insussistenza dei requisiti di ammissibilità contemplati dall'art. 160 l.f.;
- ✓ La mancanza di convenienza della liquidazione concordataria rispetto ad un'eventuale liquidazione in sede fallimentare;
- ✓ La ricorrenza di atti commessi in frode ai creditori e, quindi, l'applicabilità dell'art. 173 l.f..

Preliminarmente deve essere affrontata e risolta la questione relativa all'ammissibilità dell'opposizione svolta dal creditore dissenziente in un concordato "privo di classamento", laddove deduca in relazione alla prima parte dell'art. 180 4° co. l.f. motivi di doglianza relativi alla "non convenienza" della proposta. [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

La problematica va affrontata a cominciare dai limiti che la disciplina normativa pone al giudice soprattutto con riferimento al controllo della correttezza dei criteri di formazione delle classi e, con diretto riferimento alla

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

previsione di “obbligatorietà” del classamento da parte del debitore. [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

Assume rilievo in tale contesto, la definizione dei concetti “secondo posizione giuridica” e, soprattutto, “interessi economici omogenei” ex art. 160 co. 1 lett. C), sui quali vi è una precisa posizione, assunta da alcuni tribunali (Milano, Monza, Messina ) che, da ultimo, hanno affermato il principio “dell’obbligatorietà della formazione delle classi”.

Il legislatore, invero, si è mosso in una direzione completamente diversa lasciando la più ampia libertà al debitore proponente di formare o non formare le classi, che diventano obbligatorie solo in determinati casi, potendosi utilizzare per la formazione delle classi i criteri più vari.

La funzione del classamento è tesa a dare al debitore in crisi, nell’ambito della sua autonomia contrattuale, la possibilità di conseguire la giusta composizione fra gli interessi di cui sono portatori i diversi creditori.

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

Pertanto, non può disconoscersi in capo al debitore la facoltà di scelta di non creare nessuna classe di creditori, facoltà in linea con la possibilità di formare o meno le classi

concessa dal legislatore all'imprenditore che intenda prospettare ai propri creditori una proposta concordataria.

In questo senso militano:

- il dato letterale dell'art. 160 L.F. laddove dispone che il piano "*può prevedere la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei*";
- l'art. 163 L.F. il quale, nell'assegnare al tribunale il compito di valutare la correttezza dei criteri con i quali sono state formate le classi precisa "*ove siano previste diverse classi di creditori*";
- l'art. 177 L.F. che, nel disciplinare la formazione delle maggioranze ripropone la alternativa nella scelta che il debitore proponente può condurre sulla presentazione dei suoi creditori disponendo "*ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato...*";
- la dizione e la ratio normativa sottesa alla disciplina dell'art. 182 ter L.F. (nella sua attuale versione dopo le modifiche introdotte dal D.L.

185/08 convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2) che dispone appunto che “se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole”.

Pertanto, alla luce delle disposizioni normative citate può ritenersi che la formazione delle classi da parte del debitore rappresenti un'eventualità e non una costante.

Va quindi riconosciuto sul punto un controllo non penetrante da parte del giudice (che deve valutare la correttezza dei criteri utilizzati per la formazione delle classi), con l'unico imprescindibile limite di offrire tutela giurisdizionale al creditore dissenziente che, non ricompreso in alcuna classe, è costretto a sottostare alla rigida applicazione del “principio di maggioranza”.

Non v'è dubbio che, in sede concordataria, l'applicazione di questo principio si giustifica, solo ed esclusivamente, con la concreta verifica della sussistenza di “omogeneità” tra i creditori, laddove suddivisi in classi.

In caso contrario, il forte rischio è quello di sacrificare gli interessi delle minoranze sulla base di situazioni, giuridiche ed economiche, insussistenti o non verificate.

In passato l'estensione ai creditori dissenzienti degli effetti del concordato trovava fondamento nel controllo di legittimità e di merito attribuito al tribunale, compresa la "valutazione della convenienza" per la massa dei creditori, che giustificava appunto il sacrificio del singolo.

Secondo l'attuale disciplina normativa, tale sacrificio in tanto può trovare una giustificazione "costituzionalmente orientata", in quanto sia data possibilità al singolo creditore di avere un mezzo per opporsi alle decisioni della maggioranza: l'unico mezzo oggi previsto è appunto quello dell'opposizione, in sede di omologazione, così come regolamentata dal novellato 4° co. dell'art. 180 l.f. . [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

Per consentire al sistema, quindi, di avere una sua "tenuta costituzionale", imprescindibili appaiono i seguenti principi:

- 1) tutti i creditori devono poter votare avendo a disposizione le medesime informazioni (cd. consenso informato)

2) in caso di dissenso, ciascun creditore deve poter esprimere le ragioni per cui non ritiene condivisibile la proposta, potendo contestare i creditori concorrenti;

3) ciascun dissenziente deve poter richiedere al tribunale un controllo di convenienza, sia in presenza di classi (come già previsto dall'ultima parte del 4° co. dell'art. 180 l.f.), che in assenza.

Pertanto: [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

- se non sono state formate le classi, il creditore ex art. 180 4° co. prima parte l.f., può sempre proporre opposizione per sostenere che il concordato non è conveniente per la massa dei creditori;
- se sono state formate le classi ed il creditore dissenziente appartiene a una classe consenziente, può contestare la convenienza della proposta nell'esclusivo interesse della massa e non nel suo esclusivo interesse, essendo ciò inibito dall'ultima parte del 4° co. dell'art. 180 l.f.
- se sono state formate le classi ed il creditore dissenziente appartiene ad una classe dissenziente,



non mettendo in discussione la maggioranza della sua classe, anzi adeguandosi, può chiedere che il tribunale valuti la convenienza della proposta per la massa anche a tutela eventuale del proprio credito.

Effettuate queste indispensabili premesse di ordine sistematico, l'opposizione spiegata dalla C è ammissibile, anche se tutti i motivi di doglianza appaiono privi di fondamento. [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

In ordine, infatti alla mancata comunicazione a due creditori dell'avviso ex 171 l.f., il Commissario Giudiziale ha dato prova dell'avvenuto invio della rituale raccomandata alle società D ed E ltd, aventi sede rispettivamente in Turchia e Brasile le quali, peraltro vantavano i crediti di USD 1322,00 la prima e USD 1823,22 la seconda, che per la loro modestissima entità risultano inidonei ad incidere sulla formazione della maggioranza (cd. "prova di resistenza"), determinata con un voto favorevole di nr. 45 creditori per un ammontare di crediti pari ad € 4.174.375,85.

Circa la dedotta insussistenza del presupposto oggettivo del concordato preventivo ex art. 160 l.f. ("detta società versa

in realtà in uno stato di insolvenza grave, persistente ed irreversibile, tanto da renderla passibile di fallimento” – cfr. citazione testuale della memoria di opposizione), appare sufficiente evidenziare che il legislatore riformista sin dal D.L. 30.12.2005 n. 273, all’art. 36 ha chiarito che “ai fini di cui al primo comma (dell’art. 160) per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza”, comma confermato dal decreto correttivo 169/2007. [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

In ordine alla “valutazione di convenienza” della procedura concordataria rispetto all’alternativa fallimentare, l’opposizione, appare destituita di fondamento.

Infatti risulta di immediata evidenza che i tempi tecnici e di realizzo dei beni ceduti alla procedura (nel caso di specie tre navi con rapidissima obsolescenza) mal si conciliano, con i tempi maggiormente dilatati della liquidazione fallimentare, con conseguente, inevitabile, deterioramento degli stessi e possibilità di un realizzo maggiormente penalizzante per i creditori della società. [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

Quanto, infine, al dedotto comportamento ritenuto fraudolento da parte del debitore, il creditore opponente ha evidenziato fatti o circostanze specifiche da cui poter

desumere la concreta esistenza delle condotte previste e sancite dall'art. 173 l.f., tanto, si badi bene, nel più completo silenzio, sul punto, da parte del Commissario Giudiziale.

Pertanto tutti i motivi di opposizione vanno disattesi; ritiene così il Tribunale che il concordato proposto debba essere omologato, nel concorso di tutte le condizioni previste dalla legge, conformemente al parere favorevole espresso dal commissario giudiziale nella relazione conclusiva depositata in data 19.06.2009. [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

Infatti quanto originariamente esposto al Tribunale ed ai creditori - con l'istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo - ha trovato puntuale conferma nei dati contabili e nella documentazione prodotta, come asserito nella relazione dal commissario giudiziale il quale ha espresso parere favorevole all'ammissione alla procedura, ritenendo la proposta di concordato vantaggiosa per i creditori.

Sono state raggiunte le maggioranze richieste *ex lege* per l'approvazione della proposta in relazione alla percentuale concordataria offerta ritenendosi così conclusa quella fattispecie negoziale, derivante dall'originaria proposta concordataria e dall'accettazione della stessa da parte dei

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

creditori che hanno espresso il proprio voto in relazione a quel contenuto della proposta. [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

Nel corso del giudizio di omologazione non sono intervenuti fatti o circostanze nuove che possano indurre a ritenere che il piano di soddisfacimento dei creditori sociali, proposto con il concordato, non possa essere attuato, anche in tempi brevi.

Circa l'attendibilità e la serietà del piano il Commissario Giudiziale in sede di relazione finale ha dedotto che “sulla base dei dati economici a disposizione, la liquidazione di tutti i beni ceduti a garanzia del concordato (tre motonavi dal presumibile valore di realizzo di € 9.960.000,00, oltre a crediti, saldi attivi di disponibilità liquide e rimanenze per ulteriori complessivi € 201.826,00) può garantire il pagamento integrale dei creditori assistiti dal privilegio ed ipotecari, nonché, per quanto riguarda il pagamento dei creditori chirografari .... nella misura del 30%”; tanto giustifica il buon esito del concordato, risultando evidente la fattibilità del piano concordatario. [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il concordato può essere, dunque, omologato.

Poiché il concordato stesso si sostanzia, nella fattispecie, nella cessione dei beni ai creditori, è necessario procedere alla nomina di un liquidatore e del comitato dei creditori, mentre è altresì indispensabile determinare le modalità della liquidazione. [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

In ottemperanza a tale ultimo incombenza, il Collegio ritiene opportuno stabilire che il liquidatore provveda alla immediata realizzazione dei beni ceduti, con l'assistenza del comitato anzidetto e sotto la sorveglianza del commissario giudiziale. [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

Attesa, peraltro, la notevole importanza delle attività da realizzare e la rilevante consistenza della massa sia attiva che passiva, si ravvisa l'opportunità di disporre che la liquidazione proceda con le modalità meglio indicate nel dispositivo della presente sentenza.

Ogni più precisa disposizione per l'esecuzione del concordato può essere rimessa al giudice delegato che, sempre nell'ambito dei principi in questo provvedimento fissati, potrà esercitare i poteri conferitigli dalla legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla richiesta di omologazione di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori proposta con ricorso depositato il 07.01.2009, dalla A s.r.l., in persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. B, con sede in alla via n., c.f., iscritta nel Registro delle Imprese di Bari n. del R.E.A., così provvede: [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

omologa il concordato alle condizioni proposte ed indicate nel proprio provvedimento di ammissione;

chiama a far parte del comitato di cui all'art. 182 l.fall. i seguenti creditori, al primo dei quali vengono affidate le funzioni di presidente:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

nomina liquidatore \_\_\_\_\_

al quale commette l'incarico di procedere all'immediata liquidazione di tutti i beni ceduti dalla società proponente, secondo le seguenti modalità:

1) il liquidatore dovrà tenere informato il comitato dei creditori, il commissario giudiziale ed il g.d. in ordine all'andamento generale della liquidazione mediante brevi relazioni almeno trimestrali, nonché ogni qualvolta si debbano concludere operazioni di particolare rilevanza; su dette relazioni esprimerà le sue considerazioni il commissario giudiziale; [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

2) il liquidatore, oltre i rendiconti annuali e quello finale, dovrà presentare al giudice delegato una relazione semestrale sull'attività svolta, informandone il commissario giudiziale che, da parte sua, rimetterà allo stesso giudice delegato le sue osservazioni in proposito;

3) per quanto concerne il compimento di atti di straordinaria amministrazione, il liquidatore dovrà informare il liquidatore della società e chiedere il parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori, dandone anche notizia, almeno dieci giorni prima del perfezionamento di tali atti, al giudice delegato che dirimerà ogni eventuale contrasto di pareri adottando le decisioni definitive;

4) per la realizzazione dei beni mobili registrati il liquidatore dovrà effettuare almeno due tentativi di vendita, da

tenersi secondo le modalità stabilite dagli artt. 105 a 108 ter l.fall, in quanto compatibili, così come testualmente previsto dall'art. 182 l.fall.; [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

5) le somme comunque riscosse dal liquidatore saranno immediatamente versate su di un conto corrente intestato all'ufficio concorsuale ed acceso presso un istituto bancario di interesse nazionale indicato dal g.d.; i prelievi da siffatto conto, previa autorizzazione del g.d., potranno essere effettuati direttamente dal liquidatore per somme non superiori a € 5.000,00, mentre per i prelievi di importo maggiore dovranno essere emessi assegni a firma congiunta del liquidatore e del commissario giudiziale; una copia dell'estratto conto bancario sarà rimessa trimestralmente al commissario giudiziale, al presidente del comitato dei creditori e al giudice delegato;

6) il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale preventivamente vidimato dal giudice delegato, e provvederà direttamente al pagamento delle spese di giustizia e di amministrazione, tenendone informati il commissario giudiziale ed il giudice delegato con relazioni da depositarsi mensilmente; per quanto concerne le spese sostenute personalmente dal commissario



giudiziale o dal liquidatore, costoro dovranno renderne conto annualmente, con modalità che saranno meglio precisate dal giudice delegato, tenute presenti le disposizioni dettate dall'art. 116 l.fall.; [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

7) il liquidatore provvederà a ripartire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti mediante piani di riparto da approvarsi dal giudice delegato (sentito il parere del commissario giudiziale) con modalità analoghe a quelle stabilite negli artt. 110 e segg. l.fall; i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante assegni circolari non trasferibili che l'istituto bancario indicato nel precedente punto 5) invierà direttamente agli interessati su richiesta del liquidatore, rimettendo al giudice delegato un elenco degli assegni spediti.

Ogni più precisa disposizione per l'esecuzione del concordato può essere rimessa al giudice delegato che, sempre nell'ambito dei principi innanzi fissati, potrà esercitare i poteri conferitigli dall'art. 25 l.fall, in quanto applicabili.

Dichiara che nulla è dovuto per le spese.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della IV sezione civile del Tribunale di Bari il 26.10.2009

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

IL PRESIDENTE

dr Franco LUCAFO'

L'ESTENSORE

dr Michele MONTELEONE

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)